

LA TUTELA GIUDIZIARIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

Monza, 7.5.2012

Due nuclei di disposizioni (fino al 6.10.2011)

■ Modello dell'art. 44 TU immigr., esteso a

- ✓ d.lgs. 215/03
- ✓ d.lgs. 216/03
- ✓ l. 67/2006
- ✓ titolo II bis CPO

In pratica tutte le
discrimin. **NON di
genere + quelle di
genere nell'accesso
a beni, servizi e loro
fornitura**

■ Artt. 36-38 CPO (che aveva origine nell'art. 15 l. 903/1977)

Per le discriminazioni
di genere

Differenze

- Modello ex art. 44 ritenuto cautelare (Cass. 6172/08): struttura bifasica
- Prevista eventuale fase di merito
- Provv. conclusivo della I fase non ricorribile in Cassazione
- Azione urgente ex artt. 37 e 38 CPO:
- ricalcata sul modello dell'art. 28 l. 300/1970
- Decreto suscettibile di passare in giudicato ove non opposto

Situazione attuale (dal 7.10.2011)

Rito sommario di cognizione (ex art. 28 d.lgs. 150/2011)

- ✓ d.lgs. 215/03
- ✓ d.lgs.216/03
- ✓ l.67/2006
- ✓ titolo II bis CPO

In pratica tutte le
discrimin. **NON di
genere +quelle di
genere nell'accesso
a beni, servizi e loro
fornitura**

- **Artt. 36-38 CPO**
(che aveva origine
nell'art. 15 l.
903/1977)

Per le discriminazioni
di genere

Rito per le discriminazioni NON di genere

Concorrono varie norme:

*artt. 702 bis, ter e quater cpc, per le parti non derogate da d.lgs. 150/2011

*d.lgs. 150/2011 (artt. 3, 28, 34, commi da 32 a 36)

* le varie leggi che disciplinano specificamente le varie discriminazioni

Differenze rispetto alla disciplina precedente

- Non è procedura cautelare, ma giudizio di merito
- L'ordinanza conclusiva è suscettibile di passare in giudicato
- Va appellata avanti la C.A.
- Il provvedimento della C.A. è ricorribile in Cassazione
- È ammissibile un ricorso ex art. 700 cpc

Norme specifiche per questo rito

- Artt. 3 e 28 decreto semplificazione riti (d.lgs. 150/2011)
- Le disposizioni contenute nelle norme sui vari fattori di discriminazione

Le azioni esperibili contro le discriminazioni di genere

Le azioni previste dal CPO sono 4:

2 individuali:una ordinaria/una urgente

2 collettive:una ordinaria/una urgente

Le azioni ordinarie

Sono normali cause di lavoro

- salva la particolarità dell'azione collettiva, con la quale l'organismo di parità agisce a tutela di più soggetti.
- salva la competenza del giudice del lavoro allargata anche ad ipotesi estranee all'art. 409 cpc.

Le azioni speciali(o urgenti o sommarie)

Sono ricalcate sullo schema dell'art. 28 l.300/1970

a) non è richiesta la dimostrazione del periculum in mora

b) il procedimento non è cautelare, ma a cognizione piena.

La giurisdizione

NON DI GENERE

- È del **giudice ordinario**, fatta eccezione per i rapporti di lavoro pubblico non contrattualizzato (artt. 4 d.lgs. 215 e 216/03)
- Cass. 3670 e 7186/2011

DI GENERE

artt. 36,37, 38 CPO richiamano **g.del lavoro o TAR.**

Si dovrebbe applicare l'art. 63 d.lgs. 165/01:al TAR anche le procedure concorsuali.

Spunti contenuti in Cass. 7186/2011

La competenza territoriale

NON DI GENERE

- art. 28 d.lgs. 150/2011: giudice del **luogo di domicilio del ricorrente**

- È inderogabile?
- Problemi di connessione

DI GENERE

Azioni ordinarie
413 cpc
art. 13 l. 104/2010

Azioni urgenti

luogo ove è avvenuto il comportamento denunciato

Il problema delle procedure selettive
:luogo del bando o dei singoli uffici?

La legittimazione

Allargamento sotto due profili:

- a enti rappresentativi del diritto leso, organizzazioni sindacali e organismi di parità.
 - azioni individuali
 - su delega dell'interessato
 - in forma di intervento
 - azioni collettive
- a soggetti colpiti da comportamento ritorsivi, anche se non direttamente dalla discriminazione (c.d. protezione delle vittime e vittimizzazione)

Nelle discriminazioni non di genere

- Art. 44 comma 10 d.lgs. 286/1998
- Art. 5 d.lgs. 215/03
- Art. 5 d.lgs. 216/03
- Art. 4 l. 67/2006
- Art.55 septies CPO
 - Quando agiscono su delega dell'interessato, la delega deve essere rilasciata, a pena di nullità con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nelle discriminazioni di genere

- Nelle azioni individuali:
Consigl. provinciale/regionale
- Nelle azioni collettive:
Consigl. regionale/nazionale

Nelle azioni individuali urgenti

IN PIU': organizzazioni sindacali e
rappresentative del diritto leso

IN MENO: non è previsto intervento

La protezione delle vittime

- artt. 4 bis d.lgs. 215 e 216/03 estendono la tutela contro comportamenti **ritorsivi**, cioè posti in essere in reazione ad iniziative volte ad ottenere la parità di trattamento;
- la tutela copre non solo la persona discriminata ma **qualunque altra persona**

- Art. 41 bis CPO
=
..reazione..
parità di trattamento
tra uomini e donne

L'onere della prova

■ NON DI GENERE

Art. 28 d.lgs. 150/2011:

“..elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico dai quali si può presumere l'esistenza di atti..discriminatori..

I dati di carattere statistico possono essere relativi anche a..

■ DI GENERE

Art. 40 CPO:

“elementi di fatto desunti anche da dati di carattere statistico relativi a .. idonei a fondare in termini precisi e concordanti la presunzione

Oggetto dell'onere probatorio del ricorrente

- NON comprende l'elemento soggettivo
 - la responsabilità per atti discriminatori è contrattuale
 - la fattispecie "discriminazione" è definita in relazione all'effetto che ne consegue sul piano oggettivo.

Contenuto del provvedimento del giudice (art.28 comma 5 d.lgs. 150/2011 e artt. 37-38 CPO)

- Cessazione comportamento
- Rimozione effetti
- Risarcimento del danno anche non patrimoniale
- Pubblicazione su giornale (solo ex art. 28)
- Comunicazioni ai fini della revoca di benefici/appalti pubblici
- Piano di rimozione (nel CPO solo nelle azioni collettive)

Ruolo dell'organismo di parità

- Nelle azioni individuali
 - su delega:sostituzione processuale
 - intervento :adesivo

Nelle azioni collettive :due teorie.

- * è sempre una sorta di sostituzione processuale
- * diritto proprio, risarcimento in proprio.